



COMUNE DI ACCADIA

Provincia di Foggia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.87 DEL 10/07/2024

OGGETTO: Proroga dell'accordo tra il Comune di Accadia ed il comune di Anzano di Puglia per l'utilizzo temporaneo di personale con la formula dello "scavalco d'ecedenza" ex art. 1, comma 557 legge 311/2004 ' dal 01.07.2024 al 30.09.2024.

L'anno duemilaventiquattro addì dieci del mese di luglio alle ore quattordici e minuti zero nella sala delle adunanze della Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Comunale. Presiede l'adunanza il Presidente dott. De Paolis Agostino e sono presenti ed assenti i Sigg.:

COGNOME E NOME	PRESENTE
1. De Paolis Agostino - Sindaco	Sì
2. Zambri Carmelo - Vice Sindaco	No
3. Andreana Anna Eleonora - Assessore	Sì (da remoto)

Partecipa il Segretario Comunale dott. Giuseppe Longo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il dott. De Paolis Agostino assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, modificato inizialmente dall'art. 3, comma 6-bis, del Decreto Legge 22 aprile 2023, n. 44, come convertito in legge 21 giugno 2023, n. 74 e, successivamente, dall'art. 28, comma 1-ter, del Decreto-Legge 22 giugno 2023, n. 75, come convertito in legge 10 agosto 2023, n. 112, prevede che i Comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni, possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni Locali, purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza e previo accordo tra le Amministrazioni interessate (c. d. "scavalco d'eccedenza");

per far fronte alle peculiari esigenze del proprio Ufficio di Polizia Locale, il Comune di Anzano di Puglia (FG), avente una popolazione residente inferiore a 5000 abitanti, con nota acquisita al protocollo generale del Comune di Accadia, al n 3162 del 14/06/2024, a firma del Sindaco *pro tempore*, ha chiesto la proroga dell'accordo per l'utilizzo temporaneo dell'Agente di Polizia Locale, CASULLO Claudio Antonio, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Accadia, inquadrato nell'Area degli Istruttori (ex Cat. C. Posizione Economica C3) del C.C.N.L. 22/11/2022, con il grado di sovrintendente di questo Ente, mediante l'istituto dello scavalco d'eccedenza ex art. 1, comma 557, legge 311/2004, nel testo vigente, relativamente al periodo dal 01.07.2024 al 31.12.2024, per n. 12 (dodici) ore settimanali, oltre l'orario ordinario, oltre a rappresentare che il dipendente aveva già manifestato la disponibilità in merito;

per l'attività lavorativa in questione è richiesto un impegno oltre l'orario di obbligo, per il quale il Comune di Anzano di Puglia corrisponderà direttamente al dipendente il rimborso delle spese di viaggio sostenute per i relativi accessi, nonché il trattamento economico attualmente in godimento presso il Comune di Accadia, proporzionalmente al numero delle ore d'incarico;

la richiesta del Comune di Anzano di Puglia (FG) è riconducibile alle previsioni dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, mediante il quale è stata introdotta nel diritto positivo una nuova tipologia organizzativa di lavoro nel settore degli Enti Locali (cosiddetto "scavalco d'eccedenza") applicabile soprattutto ai comuni di minori dimensioni, per far fronte agli obblighi di legge ed alle esigenze di ufficio;

nella fattispecie si tratta di proroga dell'autorizzazione già in essere, anche se si ritiene necessario formalizzare la proroga;

l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 ha chiarito che un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000 e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;

stante la lacunosità della norma contenuta nella legge finanziaria 2005, il rapporto di lavoro che viene ad instaurarsi tra il Comune che si avvale di questo istituto ed i dipendenti a tempo pieno di altro Comune, deve essere regolamentato applicando la disciplina dettata per il lavoro a tempo parziale, di cui all'art. 62 del C.C.N.L. - Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, fatta eccezione per le norme che risultano incompatibili;

DATO ATTO che:

- Che l'incarico si svolgerà al di fuori del normale orario di lavoro del dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio di questo Comune;
- al riguardo il Consiglio di Stato, - Sez. Prima, con proprio parere n° 2141/2005 del 25/05/2005, e il Ministero dell'Interno, con circolare n° 2 in data 04/10/2005, raffigurano il disposto appena richiamato come una normativa speciale che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga legittima al principio di esclusività e non cumulabilità degli impieghi pubblici, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali, espresso dall'art. 53, comma 1, il comma 2 in materia di pubblico impiego il quale dispone che: - "le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati"; del D.Lgs. n° 165/2001;
- pertanto viene confermata la possibilità dell'utilizzazione presso gli enti locali del personale

dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali;

- la norma in questione, per quel che concerne i rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni ed il lavoratore) configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali da quelle che consentono l'espletamento di altra attività lavorativa da parte del personale a tempo parziale;
- per ragioni di coerenza sistematica, ad integrazione è applicabile la vigente disciplina stabilita per tali fattispecie ed in particolare i commi 7 e 8 dell'art. 4 del CCNL del 14/09/2000, beninteso per quanto compatibili, in relazione al rapporto di lavoro del soggetto interessato, che rimane a tempo pieno con l'ente di originaria appartenenza;
- l'utilizzazione del personale interessato deve comunque avvenire nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore (D.Lgs. 08/04/2003, n° 66, come integrato dal D.Lgs. 19/07/2004, n° 213), in tema di orario di lavoro che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti, la durata di 48 ore ;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Interno n. 2 del 26/05/2014 ad oggetto: *“Problematiche applicative di personale dipendente degli enti locali: art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311”*, emanata a seguito del richiesto parere del Consiglio di Stato – Sez. 1[^] - n. 3764 del 11/12/2013, di conferma del precedente parere n. 2141/2005, con cui si conferma la *“deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro espresso dall'art. 53, comma I, del D. L.vo n. 165/2001”*;

VISTA la deliberazione n. 80/2022 del 03/05/2022, adottata dalla Sezione regionale di controllo della Corte di Conti della Puglia, con cui è stato chiarire che: - nel c.d. “scavalco d'eccezione” di cui all'art. 1, comma 557, della L. n.311/2004 il lavoratore, pur restando legato al rapporto d'impiego (a tempo pieno) con l'ente originario, svolge ulteriori prestazioni lavorative in favore di uno degli enti indicati dalla norma, in forza dell'autorizzazione data dall'amministrazione di provenienza;

RITENUTO stabilire che la proroga dell'autorizzazione, limitatamente al periodo 01/07 – 30/09/2024, fatta salva formale proroga, è comunque condizionata alla compatibilità del servizio svolto dall'agente di P.L. presso il Comune di Accadia e che, pertanto, l'interessato dovrà preventivamente e prioritariamente concordare con il responsabile del IV Settore-Polizia Locale l'assenza dal servizio presso il Comune di Accadia, per le giornate di svolgimento della propria attività lavorativa presso il Comune di Anzano di Puglia, in base alle esigenze e dei turni predisposti dallo stesso Responsabile;

VISTO:

il D. L.vo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento agli artt. 42, 48, 97, 107 e 109;

il D. L.vo n. 23/06/2011, n. 23, recante: “Disposizioni in materia di federalismo municipale e s.m.ei.;

il D. L.vo 23/06/2022 n. 118 recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

il D. L.vo n. 165/2001 e s. m. e i;

il C.C.N.L. – Comparto Funzioni Locali, sottoscritto tra l'Aran e le O. SS. dei lavoratori in data 16/11/2022;

il vigente Statuto Comunale;

il vigente Regolamento di contabilità;

il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2001, il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario comunale, quale Responsabile *ad interim* del I[^] Settore, in cui rientra la gestione del personale, dando atto che non necessita quello contabile;

Con voti unanimi:

DELIBERA

Per le motivazioni suesposte che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

Di stabilire la proroga dell'accordo per l'utilizzo *ex art. 1 comma 557 della Legge 311/2004*, presso il Comune di Anzano di Puglia (FG), dell'Agente di Polizia Locale, CASULLO Claudio Antonio, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Accadia, inquadrato nell'Area degli Istruttori (ex Cat. C. Posizione Economica C3) del C.C.N.L. 22/11/2022, con il grado di sovrintendente di questo Ente, mediante l'istituto dello scavalco d'eccezione relativamente al periodo dal 01.07.2024 al 30.09.2024, per n. 12 (dodici) ore settimanali, oltre l'orario ordinario;

Di autorizzare l'Agente di Polizia Locale, CASULLO Claudio Antonio, a svolgere attività lavorativa extra orario di lavoro presso il Comune di Anzano di Puglia per n.1 giorno (12 ore) settimanale nell'arco temporale dal 01.07.2024 . al 30.09.2024, fatta salva formale proroga, stabilendo che la proroga dell'autorizzazione, è comunque condizionata alla compatibilità del servizio svolto dall'agente di P.L. presso il Comune di Accadia e che, pertanto, l'interessato dovrà preventivamente e prioritariamente concordare con il responsabile del IV Settore-Polizia Locale l'assenza dal servizio presso il Comune di Accadia, per le giornate di svolgimento della propria attività lavorativa presso il Comune di Anzano di Puglia, in base alle esigenze e dei turni predisposti dallo stesso Responsabile;

DI trasmettere copia della presente al Comune di Anzano di Puglia (FG), al Responsabile del IV^ Settore Polizia Locale ed al dipendente interessato;

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 134 del richiamato D. Lgs. n° 267/2000.

|

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Longo

IL PRESIDENTE
dott. De Paolis Agostino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni **A T T E S T A** che la presente deliberazione in data odierna è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
Sig. Antonio FRANCOLINO

S I A T T E S T A

che la presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, è stata comunicata in elenco ai Signori Capi Gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente Delibera di Giunta è Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) in data 10/07/2024

Accadia, li 10/07/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Longo